

# INCREMENTO TRANSITORIO DELLE PENSIONI DI IMPORTO PARI O INFERIORE AL TRATTAMENTO MINIMO





# CHE COS'È?

**Con la rata di luglio 2023, l'Inps corrisponde un incremento transitorio sulle pensioni di importo pari o inferiore al Trattamento minimo Inps.**

**L'incremento è stato previsto dalla Legge di bilancio 2023** con decorrenza gennaio 2023, ma viene corrisposto a luglio, in ritardo, anche per difficoltà interpretative e attuative della norma. Con la rata di luglio sono quindi pagati gli **arretrati** spettanti dal 1° gennaio 2023, o dalla decorrenza della pensione, se successiva.

**L'incremento è temporaneo** ed è riconosciuto in via eccezionale per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, compresa la tredicesima.

L'incremento è attribuito d'ufficio dall'Inps.

L'importo è evidenziato con apposite note sul modello ObisM e sul cedolino mensile di pensione.



# A CHI SPETTA?



L'incremento è riconosciuto ai titolari di trattamenti pensionistici di importo mensile complessivamente pari o inferiore al **Trattamento minimo Inps**.

**Il Trattamento minimo nel 2023 è pari a 563,74 euro mensili.**

Qualora l'importo complessivo di pensione in pagamento sia superiore all'importo del Trattamento minimo, ma inferiore a tale limite aumentato dell'incremento, l'incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del limite maggiorato.

**L'incremento è attribuito sia alle pensioni integrate al Trattamento minimo, anche in misura parziale o cristallizzata, sia alle pensioni non integrate il cui importo a calcolo sia pari o inferiore al Trattamento minimo.**

Nel caso di pensioni ai superstiti cointestate, anche con pagamento disgiunto, il diritto all'incremento è valutato sulla base del trattamento complessivamente spettante a tutti i contitolari e ripartito tra i beneficiari in proporzione alla percentuale di pensione spettante.

L'incremento spetta ai titolari di trattamenti previdenziali assoggettabili a Irpef.

**Sono escluse le prestazioni assistenziali e le prestazioni di accompagnamento a pensione.**



# L'INCREMENTO IN PERCENTUALE



Per **l'anno 2023** l'incremento è pari:

- all'**1,5%** del trattamento pensionistico complessivo spettante, per i soggetti di **età inferiore a 75 anni**;
- al **6,4%** del trattamento pensionistico complessivo spettante, per i soggetti di **età pari o superiore a 75 anni**.

Qualora il beneficiario compia 75 anni nel corso del 2023, l'incremento è adeguato dal mese successivo al compimento dell'età.

Per **l'anno 2024** l'incremento è pari:

- al **2,7%**, **indipendentemente dall'età**.



# QUANTO SPETTA?

Per calcolare l'**incremento massimo mensile**, la base di calcolo è rappresentata dall'importo del Trattamento minimo, rispettivamente degli anni 2023 e 2024.

**Per quanto riguarda il 2023**, la base di calcolo è quindi 563,74 euro. Di conseguenza, l'incremento massimo mensile per l'anno in corso è pari a:

- **8,46 euro, per i soggetti di età inferiore a 75 anni.**
- **36,08 euro, per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni.**

Gli importi dell'incremento massimo mensile per l'anno 2024 saranno determinati in sede di rinnovo delle pensioni per lo stesso anno.



# QUALI PENSIONI SI CONSIDERANO PER IL DIRITTO AL BENEFICIO?


Per la verifica del diritto al beneficio (e quindi per individuare i titolari di trattamento pensionistico cui attribuire l'incremento) sono **prese in esame le pensioni assoggettabili a Irpef erogate dall'Inps o da Enti diversi dall'Inps** per i quali è indicata l'assoggettabilità al regime di perequazione cumulata.

**Vanno considerate anche le pensioni del Fondo clero, dell'ex Enpao, le pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva che risultino incomplete.**

**Sono invece escluse** dal calcolo per il diritto al beneficio le prestazioni fiscalmente non imponibili (ad esempio la Quattordicesima); le prestazioni a carattere assistenziale; le prestazioni di accompagnamento a pensione; le prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative.



IL SINDACATO DELLE PERSONE



# L'INCREMENTO È FISCALMENTE IMPONIBILE?

L'incremento è **fiscalmente imponibile** ed è pertanto assoggettato alla tassazione corrente e certificato nella Certificazione unica (CU) dell'anno di riferimento.

**L'incremento non rileva**, per gli anni 2023 e 2024, **ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti** nei medesimi anni per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito.



# E PER LA RIVALUTAZIONE?

**L'incremento non rileva ai fini della rivalutazione delle pensioni.**

Ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024, il trattamento pensionistico complessivo di riferimento va quindi considerato al netto dell'incremento transitorio, i cui effetti in ogni caso cessano rispettivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.



IL SINDACATO DELLE PERSONE







Per qualsiasi dubbio sulla tua posizione pensionistica, puoi rivolgerti alla Uilp o al Patronato Ital Uil. Visita il sito [www.italuil.it](http://www.italuil.it)



**IL SINDACATO DELLE PERSONE**